



Decreto Dirigenziale n. 8 del 06/06/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 11 - Autorizzazioni ambientali e rifiuto Avellino

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II., ART. 208. RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO. GESTORE: "IRPINIAMBIENTE" S.P.A. . ATTIVITA': IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI. SEDE OPERATIVA: FLUMERI (AV), AREA A.S.I. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE l'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti è disciplinata dall'art. 208 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE con D.G.R. Campania n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R. n. 528 del 04/10/2012 e, più di recente dalla D.G.R. n. 619 del 08/11/2016, le competenze in materia sono state attribuite alle UU. OO. DD. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, negli ambiti provinciali di competenza;
- CHE con D.G.R. 09/03/2015, n. 81, modificata e integrata dalla D.G.R. 20/07/2016, n. 386, in attuazione del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., sono state regolamentate le procedure per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione di tali impianti, alla stregua di disposizioni e modulistica di cui al D. D. 01/07/2015, n. 445 e successiva rettifica contenuta nel D. D. 15/10/2015, n. 760;

RILEVATO:

- CHE con D. D. n. 278 del 19/04/2011 il competente ufficio regionale, con sede in Napoli, rinnovava in favore di "IRPINIAMBIENTE" S.P.A., subentrata a "AV2 ECOSISTEMA" S.P.A., l'autorizzazione in precedenza rilasciata a quest'ultima ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per la continuazione d'esercizio fino al 14/03/2015 dell'attività svolta nell'impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Flumeri (Av), Area A.S.I. "Valle Ufita";
- CHE con D. D. n. 348/2010 era stata peraltro rilasciata ad "AV2 ECOSISTEMA" S.P.A. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., poi volturata con D. D. n. 126 del 13/06/2011 in favore di "IRPINIAMBIENTE" S.P.A., subentrata nell'esercizio delle attività del citato impianto;
- CHE con nota acquisita al prot. n. 0153563 del 05/03/2015 il subentrato gestore ha presentato domanda di ulteriore rinnovo ex art. 208, normativa citata, trasmettendo in allegato l'attestazione di versamento della somma pari a € 260,00 (in lettere, euro duecentosessanta/00) a titolo di oneri amministrativi, unitamente all'originale di polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività, stipulata con "ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI" S.P.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia (sede legale in Milano, cod. I.V.ASS. A058S) e relativa all'estensione delle garanzie finanziarie fino al 14/03/2020;

CONSIDERATO:

- CHE, avviatosi il procedimento a far data dal 04/05/2015 (giorno del completamento degli atti come da richiesta trasmessa con nota prot. n. 0193716/2015), si è proceduto all'indizione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale, anche sulla scorta d'intercorse valutazioni, è stato acquisito l'originario carteggio, rimesso a richiesta di quest'autorità competente dalla direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema con nota prot. n. 0422006/2015, presa in carico il 22/06/2015;
- CHE il gestore interessato ha complessivamente trasmesso la seguente documentazione, in ultimo quella acquisita al prot. n. 0031583 del 17/01/2017:
 - 1) istanza di rinnovo;
 - 2) ricevuta di pagamento delle spese istruttorie;
 - 3) dichiarazione asseverata sulla regolarità dei manufatti esistenti in relazione alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
 - 4) certificato della C.C.I.A.A.;
 - 5) polizza fideiussoria;
 - 6) relazione tecnico-descrittiva ciclo produttivo;
 - 7) perizia asseverata;
 - 8) autocertificazione antimafia;
- CHE inoltre a più riprese ha provveduto a formalizzare la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui nella fogna consortile dell'A.S.I., trasmettendo elaborati acquisiti al prot. n. 0870773/2015, nonché al prot. n. 0165922/2016, al prot. n. 0554789/2016 e poi infine al prot. n. 0766616 del 12/08/2016, dai quali scaturiva il parere favorevole comunicato dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Avellino con atto acquisito al prot. n. 0818026 del 15/12/2016;
- CHE successivamente, alla stregua di tale parere e di quello espresso in senso favorevole dalla Provincia, nonché della positiva valutazione del responsabile del procedimento, del nulla osta trasmesso dal Comune di Flumeri con nota prot. n. 7082 del 19/12/2016 e degli assensi delle amministrazioni non costitutesi, nella seduta svoltasi il 24/01/2017 la Conferenza di Servizi ha accolto la domanda presentata dal gestore interessato, anche sulla scorta della definitiva documentazione registrata al prot. n. 0031583/2017, subordinando l'emissione del provvedimento all'acquisizione di:

- 1) nuovo lay-out di stabilimento, con rappresentazione grafica, finora omessa, del posizionamento del cassone contenente il rifiuto C.E.R. n. 20.01.36;
 - 2) documento originale, in conformità alla D.G.R. n. 386/2016, di estensione delle garanzie finanziarie, per la durata di anni undici decorrenti dal giorno successivo all'emissione del presente provvedimento;
- CHE la presente autorizzazione comporterà l'osservanza dei seguenti obblighi:
 - 1) applicare le prescrizioni poste dal Consorzio A.S.I.;
 - 2) rispettare i tempi di stoccaggio previsti dalla normativa vigente;
 - 3) adottare accorgimenti atti a fronteggiare eventuali sversamenti accidentali dai R.A.E.E.;
 - 4) osservare ogni disposizione dettata dal provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D. D. n. 348/2010, volturato con D. D. n. 126 del 13/06/2011);
 - 5) curare che i rifiuti individuati con i C.E.R. n. 20.01.01, 20.01.02, 20.03.01 siano caricati direttamente nei bilici scarrabili o negli automezzi per il conferimento agli impianti finali di recupero;
 - CHE il gestore ha trasmesso il nuovo lay-out di stabilimento, acquisito al prot. n. 0139182 del 27/02/2017, nella sua versione definitiva;
 - CHE questi ha inoltre presentato l'appendice di polizza, registrata al prot. n. 0358554 del 19/05/2017 per l'estensione delle garanzie finanziarie, in conformità della richiesta di cui sopra, a partire dal giorno successivo al 14/03/2015 (data di scadenza stabilita dal precedente D. D. n. 278 del 19/04/2011, rilasciato ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.);
 - CHE alla data odierna pende la richiesta di comunicazione antimafia, inserita tramite l'apposito sistema telematico in data 08/02/2017 al fine di conoscere se, a carico degli organi rappresentativi della "ECOSISTEM" S.R.L. e dei soggetti aventi funzioni di amministrazione e di controllo presso detto gestore, risulti una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. n. 159/2011, ss. mm. ii.;
 - CHE essendo decorso senza esito il termine di trenta giorni stabilito dal successivo art. 88⁴, sulla scorta dell'autocertificazione di cui all'art. 89, acquisita con messaggio di posta certificata in data 19/05/2017, l'atto autorizzativo può essere adottato sotto condizione risolutiva, come previsto dal richiamato art. 88, comma 4-bis, D. Lgs. n. 159/2011, ss. mm. ii.;
 - CHE per esigenze contingenti, con propria nota prot. n. 7158 del 31/05/2017 il gestore ha chiesto di poter eseguire fino al 31/12/2017 l'operazione R13 sui quantitativi di cui all'apposita "tabella 1" allegata;

RITENUTO:

- potersi procedere ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al rinnovo dell'autorizzazione unica per impianti di stoccaggio di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di durata decennale dal 14/03/2015, data di scadenza stabilita dal precedente provvedimento autorizzativo, in accoglimento della domanda presentata da "IRPINIAMBIENTE" S.P.A. (legale rappresentante sig. Nicola Boccalone), esercente l'impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Flumeri (AV), Area A.S.I. "Valle Ufita" (capacità max 80,00 t/die);
- potersi accogliere la summenzionata richiesta presentata con nota prot. n. 7158/2017, con relativa tabella, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dovervisi inglobare anche quello di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D. D. n. 126 del 13/06/2011, il cui quadro emissivo risulta immutato), rilasciato ex art. 269², normativa citata;
- dovervisi altresì incorporare il parere espresso dal Consorzio per l'A.S.I. della provincia di Avellino con atto acquisito al prot. n. 0818026 del 15/12/2016, favorevole allo scarico in fogna nera consortile di tutti i reflui aziendali (max 17.610 m³/anno);

VISTI:

- la L. 07/08/1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- Il D.P.R. 06/09/2011, n. 159, ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 10/09/2012, n. 478;
- la D.G.R. 04/10/2012, n. 528;
- la D.G.R. 20/07/2016, n. 386;
- il D.P.G.R. 05/05/2017, n. 99;
- alla stregua delle conclusioni istruttorie, nonché della proposta di adozione del presente provvedimento, avanzata dal responsabile del procedimento, sig. Vincenzo Porcelli;
- per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente confermato e trascritto;

DECRETA

- 1) **RINNOVARE**, in conformità alle risultanze istruttorie e ai pareri espressi, ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., a domanda di "IRPINIAMBIENTE" S.P.A. (legale rappresentante sig. Nicola Boccalone), l'autorizzazione all'esercizio, con **capacità massima in ogni momento pari a t 80 (operazione R13)**, in relazione all'impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Flumeri (AV), Area A.S.I. "Valle Ufita";
- 2) **STABILIRE**:
 - a) che fino al 31/12/2017 il gestore possa eseguire l'operazione R13 sui quantitativi di cui all'apposita "Tabella 1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. A);
 - b) che dopo tale data sia applicata la "Tabella 2", parte integrante e sostanziale anch'essa del presente provvedimento (all. B);
 - c) che l'autorizzazione sia valida fino a tutto il 14/03/2025 e possa esser rinnovata a condizione che il gestore produca estensione delle garanzie finanziarie almeno 180 giorni prima della scadenza del presente atto;
- 3) **CHIARIRE** che ai sensi dell'art. 208¹² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., tale termine, se rispettato, consentirà la legittima prosecuzione delle attività fino al rilascio del successivo provvedimento;
- 4) **INCORPORARE** nel presente atto l'autorizzazione ex art. 124 per lo scarico delle acque reflue (nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3-col. "Scarico in rete fognaria"- riportata nell'allegato n. 5 alla parte terza, normativa citata, nella fognatura A.S.I., il cui gestore di rete è il Consorzio Gestione Servizi (all. C);
- 5) **COMPRENDERVI** altresì l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D. D. n. 348/2010, poi volturato in favore del gestore richiedente con D. D. n. 126 del 13/06/2011 (all. D);
- 6) **DISPORRE** che ai sensi dell'art. 67² D. Lgs. n. 159/2011, ss. mm. ii., la presente autorizzazione sia dichiarata decaduta qualora la comunicazione antimafia risulti interdittiva;
- 7) **FARE OBBLIGO** al gestore:
 - a) di avviare il rifiuto 20.01.08 "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense" (c. d. frazione organica) agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene;
 - b) di curare che i rifiuti individuati con i C.E.R. n. 20.01.01, 20.01.02, 20.03.01 siano caricati direttamente nei bilici scarrabili o negli automezzi per il conferimento agli impianti finali di recupero;
 - c) di comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto d'immissione nella pubblica fognatura;
 - d) di osservare ogni disposizione relativa alle emissioni atmosferiche inquinanti;
 - e) di applicare le prescrizioni poste dal Consorzio A.S.I. (ivi compreso il limite annuo massimo di reflui recapitabili nella fogna consortile, stabilito in 17.610 m³/anno);
 - f) di rispettare i tempi di stoccaggio previsti dalla normativa vigente;
 - g) di realizzare il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee e secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza. In particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche di rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, la messa in riserva di rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, per non comprometterne il successivo recupero;
 - h) di effettuare le operazioni di stoccaggio evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - i) di rispettare per i rifiuti pericolosi le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - j) di conformare i contenitori o i serbatoi fissi o mobili ad adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
 - k) di depositare i rifiuti liquidi in serbatoi o in contenitori mobili (es.: fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento, al coperto e mantenere le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Apporre sui recipienti fissi e mobili l'apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
 - l) di proteggere i rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone dagli agenti atmosferici;
 - m) di conferire la frazione organica umida in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura;
 - n) di depositare i rifiuti infiammabili in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

- o) di adottare procedure atte ad evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle apparecchiature stesse;
- p) di stoccare tali rifiuti mediante raggruppamento differenziato ai sensi dell'art. 4¹, lett. "mm", D. Lgs. 14/03/2014, n. 49, secondo i criteri stabiliti nell'allegato VII (§ 3);
- q) di sottoporre i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni;
- 8) **VIETARE** tassativamente lo scarico in fogna di:
- a) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.), nonché residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia di attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, di stracci, etc., anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, e sostanze filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti delle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema fognario o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- b) sostanze tossiche o tali da poter determinare la formazione di gas tossici (es.: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, etc.) o costituire, anche in combinazione con gli altri reflui, un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- c) benzine, benzene e, in genere, idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare rischi di esplosione o d'incendio nel sistema fognario;
- d) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- e) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- f) reflui contenenti sostanze radioattive, in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, per gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- g) reflui con temperatura superiore ai 35°C;
- h) sostanze pericolose elencate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., quali: arsenico, cadmio, cromo totale e/o esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, composti organici alogenati, pesticidi fosforati, composti organici dello stagno;
- i) sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 03/02/1997, n. 52, ss. mm. ii.;
- 9) **PRECISARE**:
- a) l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata ai soli fini della tutela ambientale, salvi i diritti di terzi ed eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, etc., previsti dalla legge;
- b) nel caso di specie dev'esser reso accessibile il pozzetto fiscale agli organi competenti al controllo per l'esecuzione dei campionamenti;
- c) ferma restando l'applicazione delle procedure ex art. 208¹³ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., eventuali inosservanze di prescrizioni e obblighi qui richiamati comporteranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo ipotesi di reato, il ricorso alle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte quarta, normativa citata, oppure l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative;
- d) il sig. Nicola BOCCALONE, legale rappresentante di "IRPINIAMBIENTE" S.P.A., è ritenuto responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza e successivamente integrata;
- e) l'eventuale sua sostituzione con altra persona, il trasferimento della sede legale, la nomina di un nuovo responsabile tecnico dell'impianto nonché ogn'altra variazione saranno preventivamente comunicate alla scrivente autorità;
- 10) **PRESCRIVERE**:
- a) quanto alle emissioni atmosferiche inquinanti, rispetto dei valori dichiarati dal gestore e valutati dalla Conferenza di Servizi;
- b) autocontrolli delle emissioni atmosferiche con **cadenza annuale**;
- c) adeguata e periodica attività di autocontrollo e monitoraggio dei processi produttivi da cui si originano gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque

reflue scaricate in pubblica fognatura e stabiliti dalla tabella 3, riportata nell'allegato n. 5 alla parte terza D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;

- d) autonoma analisi dei reflui con **cadenza trimestrale**, in particolare per i parametri: ph, colore, odore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, cloro attivo libero, cloruri, solfati, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, tensioattivi, olii minerali, idrocarburi, cadmio, nichel, piombo, rame, zinco (referti esclusivamente a firma di tecnico laureato, in qualità di direttore di un laboratorio d'analisi, con indicazioni di date e orari dei prelievi, riportanti la seguente dichiarazione: "le analisi rispettano/non rispettano per qualità e quantità i valori previsti dalla tabella 3 (col. "scarico in fognatura") dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., vigenti all'atto dei campionamenti e si riferiscono a campioni di acque reflue originatesi dall'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante");
- e) trasmissione in copia del primo referto analitico e di quelli successivi, entro dieci giorni dal rilascio, al Dipartimento provinciale A.R.P.A.C. di Avellino, all'A.S.I., al Consorzio Gestione Servizi e alla scrivente autorità;
- f) consenso obbligatorio all'esecuzione di rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte degli organi di controllo con oneri a carico del gestore;
- g) comunicazione preventiva di eventuali modifiche progettuali della rete, nonché di ogni variazione qualitativa e/o quantitativa a riguardo degli scarichi idrici;
- h) conservazione presso la sede operativa di ogni documentazione e certificazione attestante l'avvenuta esecuzione delle attività di autocontrollo (analisi chimico-fisiche; interventi di manutenzione del sistema di depurazione reflui; relazione del responsabile della manutenzione impiantistica; verbali ispettivi, etc.) per l'esibizione agli organi di controllo;
- 11) **AVVISARE** che avverso il presente atto, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) **ORDINARNE** la notifica ad "IRPINIAMBIENTE" S.P.A., sede legale di Avellino, piazza Libertà, n. 1;
- 13) **TRASMETTERE** al Comune di Flumeri, al competente Consorzio A.S.I., alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C.-Dipartimento provinciale di Avellino, all'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, all'U.O.D. "Osservatori ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali" (50.06.03), all'Albo dei gestori ambientali e all'I.S.P.R.A. (catasto dei rifiuti), ai sensi dell'art. 208 (c. 17-bis) D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. .

- Dott. Antonello Barretta -